

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA,
PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI**

**CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il Comune di Castiglione del Lago, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, sulla base dei principi dettati dagli artt. 52 d. lgs. 446/97 e 50 l. 449/97 il presente regolamento per la disciplina della riscossione coattiva, dell'accertamento con adesione.

Art. 2 - Identificazione dei tributi disciplinati dal presente regolamento

1. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorchè abrogati alla data della sua entrata in vigore.
2. Salvo che per gli atti divenuti esecutivi, il presente regolamento si applica ai rapporti ancora in corso, indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.

CAPO II

Riscossione coattiva

Art. 3 - Procedura di riscossione

1. Alla riscossione coattiva il Comune procede, di regola, mediante ruolo formato a norma **del decreto Legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999**.

Art. 4 - Ruolo coattivo

1. Il ruolo coattivo viene predisposto e gestito dal servizio responsabile della gestione del relativo tributo o entrata, così come individuato in sede di approvazione del PEG, ed è sottoscritto dal funzionario responsabile del servizio stesso.
2. Il visto di esecutorietà del ruolo viene apposto dal Direttore Generale.
3. Il Direttore Generale, in casi di particolare complessità di predisposizione del ruolo, può stabilire che l'ufficio tributi presti attività di collaborazione e supporto nei confronti degli altri uffici.

Art. 5 - Modalità di effettuazione dei versamenti a seguito ad avviso di liquidazione, di accertamento o di ravvedimento da parte del contribuente

1. **Ad eccezione dei tributi che vengono riscossi a mezzo ruolo**, i versamenti, sia da effettuarsi in base ad avvisi di liquidazione od accertamento, sia volontariamente eseguiti al fine di regolarizzare situazioni relativi a periodi d'imposta precedenti, possono essere eseguiti attraverso una delle seguenti modalità, a scelta di chi esegue il pagamento:
 - a) tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
 - b) tramite versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale.
2. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza del numero di conto corrente postale e le modalità d'indicazione nei documenti delle causale di versamento.

CAPO III

Accertamento con adesione

Art. 6 - Principi generali

1. L'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, ha l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 7 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
5. L'ufficio, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.
6. Il contribuente ha la facoltà di operare la definizione dell'accertamento con adesione solo per alcuni degli anni suscettibili di definizione e non per tutti.

Art. 8 - Iniziativa

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere avviato dall'Ufficio Tributi ovvero dal Contribuente secondo le modalità di cui presente Regolamento.

Art. 9 - Avvio del procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio tributi, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con il seguente contenuto:
 - a) elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) giorno e luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
 - c) periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - d) la possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta di cui al successivo art.17.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. L'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.
5. La mancata comparizione del Contribuente nel giorno fissato determina il mancato avvio del procedimento e la conseguenza di precludere l'accesso al procedimento su iniziativa del Contribuente di cui al successivo art. 12 per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.

Art. 10 - Comparizione del contribuente e avvio del procedimento

1. La comunicazione dell'invito deve avvenire almeno trenta giorni prima del giorno stabilito per la comparizione del Contribuente.
2. Il Contribuente, fino a sette giorni prima, può depositare presso l'Ufficio motivata richiesta per il differimento, a non oltre trenta giorni successivi, della data fissata nell'invito.
3. Al momento del deposito della richiesta di differimento, e valutata la stessa, l'Ufficio può accordare il rinvio, dandone contestuale comunicazione al Contribuente, con la fissazione della nuova data.
4. Con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito il procedimento si avvia.

Art. 11 - Contraddittorio tra il Contribuente e l'Ufficio

1. Le persone fisiche non esercenti attività di impresa agiscono personalmente oppure, anche nella fase del contraddittorio, possono farsi rappresentare dal coniuge o da parenti o affini entro il quarto grado, i quali autocertificano la propria qualità e la rappresentanza.
2. I soggetti diversi dalle persone fisiche e comunque gli esercenti attività d'impresa agiscono in persona del rappresentante legale o possono farsi rappresentare dai propri dipendenti appositamente autorizzati. Il documento autorizzatorio dovrà essere esibito all'Ufficio e sarà accluso al fascicolo in copia conforme all'originale autenticata dall'Ufficio.
3. Il Contribuente può in ogni caso farsi rappresentare da procuratore speciale iscritto agli albi dei soggetti ammessi alla assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata, anche dallo stesso professionista delegato.
4. Nel giorno stabilito per la comparizione il Contribuente fornisce all'Ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Il Contribuente esibisce i documenti originali in proprio possesso, e ne deposita copia conforme all'originale autenticata dall'Ufficio. Qualora concordemente stabilito dalle parti, possono essere fissati ulteriori incontri, non oltre il trentesimo giorno successivo al primo, per consentire al Contribuente di fornire la documentazione, le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione.
5. Su richiesta del Contribuente, per gli stessi tributi e relativi adempimenti per i quali è stata avviata la procedura di definizione dell'accertamento con adesione, ma per ulteriori e diversi periodi d'imposta ancora suscettibili di accertamento da parte dell'Ufficio, è possibile per il Contribuente definirli negli stessi termini e con le stesse modalità previste dal presente Regolamento con apposita istanza cui dovrà essere inoltre acclusa l'ulteriore documentazione e quant'altro ritenuto necessario, utile od anche eventualmente integrativa di quella già disponibile da parte dell'Ufficio.

Art. 12 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il procedimento può essere attivato ad iniziativa del contribuente nei seguenti casi:
 - contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 9, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale;
 - contribuente nei confronti del quale sono stati effettuati accessi, verifiche o ispezioni a norma delle leggi e regolamenti sui tributi comunali.
2. In tali casi il contribuente può formulare istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando le proprie generalità, il domicilio ed il codice fiscale del Contribuente, gli estremi dell'avviso di accertamento e copia dello stesso, l'eventuale recapito telefonico o di telefax.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. La proposizione del ricorso avverso l'accertamento successiva all'avvio del procedimento ex artt. 8 e seguenti comporta rinuncia del contribuente all'istanza già proposta e il procedimento per la definizione si conclude. Il Contribuente può in ogni caso rinunciare espressamente al procedimento inviando apposita comunicazione secondo le modalità previste al primo comma.
5. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per l'impugnazione, quelli di pagamento del tributo e, per la tassa rifiuti solidi urbani, quelli di iscrizione a ruolo.

6. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
7. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
8. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
9. Qualora la richiesta di avvio del procedimento da parte del contribuente risulti palesemente infondata in quanto carente dei presupposti di cui di cui all'art. 7 del presente regolamento, l'Ufficio respinge la medesima, dandone comunicazione al contribuente nei modi di cui al successivo art. 14, comma 3. In questo caso il termine di sospensione di cui al precedente comma 5 è pari al numero di giorni intercorrente tra la data di ricezione della richiesta da parte del Comune e la data di ricezione del provvedimento di diniego da parte del contribuente.

Art. 13 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'applicazione del tributo o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 14 - Esito negativo del procedimento

1. Oltre che nel caso di rinuncia del contribuente ex art. 12 comma 3, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.
2. La rinuncia potrà riguardare distintamente, senza alcuna reciproca preclusione, sia la definizione dell'accertamento con adesione del Contribuente, sia quella richiesta dal Contribuente per ravvedimento ex art. 11 comma 5 del presente Regolamento.
3. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere data comunicazione al Contribuente con raccomandata A.R.
4. In caso di esito negativo del procedimento:
 - l'Ufficio può proseguire la propria ordinaria attività di accertamento.
 - l'avvenuta proposizione dell'istanza non impedisce al contribuente l'integrale contestazione in giudizio del contenuto dell'atto impositivo notificato.

Art. 15 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso. Nel caso di pagamento rateale di cui ai successivi commi 4 e 6 il rilascio avviene dopo aver ricevuto anche la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere nello stesso gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate bimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano i dieci milioni.
5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.
6. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di L. 10.000.000, dovrà richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.
7. In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla

riduzione delle sanzioni di cui all'art 17. In tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.

Art. 16 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 17 - Riduzione della sanzione

1. Se l'accertamento è definito a norma dei precedenti artt. 8 o 12, comma1) lett. b), le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento (definizione ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. a)), le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

Art. 18 Conciliazione giudiziale

1. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre n. 546 e successive modificazioni.
2. Il funzionario responsabile ed il professionista designato dal comune ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procura non contempli espressamente il divieto di conciliare.

CAPO IV

Disposizioni in materia di interessi

Art. 19 - Interessi per ritardato pagamento di tributi.

- 1: In deroga a quanto previsto da ogni altra disposizione, per il ritardato pagamento di tributi comunali si applicano gli interessi del 2,5 per cento semestrale, previsto dall'art. 3, comma 141, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il calcolo degli interessi avviene con maturazione mensile per tutti i tributi, salvo che per la tassa rifiuti solidi urbani per la quale lo stesso avviene in relazione al semestre compiuto.

2. Il tasso d'interesse di cui al comma precedente si applica a decorrere dal 1/1/1998.
3. In caso di variazioni del tasso d'interesse disposte con i decreti ministeriali richiamati -anche agli effetti dei tributi comunali- dall'art. 17 della legge 8 maggio 1998, n. 662, dette variazioni sono pienamente efficaci se comportano una riduzione del tasso. Le variazioni in aumento devono essere ratificate dal Comune con espressa deliberazione consiliare.

Art. 20 - Interessi per ritardato rimborso

1. La misura degli interessi prevista dall'art. 19 si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 21 - Rapporti esauriti

1. Per gli accertamenti notificati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento. Non sono in ogni caso ammessi rimborsi di somme già pagate.

Art. 22 - Crediti di modesta entità

1. Fino all'emanazione di regolamenti previsti dall'art. 16 della legge 8 maggio 1996, n. 146, continuano ad applicarsi le norme anche regolamentari vigenti, per effetto delle quali non si eseguono versamenti nè rimborsi d'importo inferiore ai limiti minimi stabiliti.

Art. 22/bis Differimento dei termini di pagamento

1. **Quando il termine per l'approvazione delle tariffe relative ai tributi che non vengono riscossi a mezzo ruolo esattoriale viene prorogato rispetto a quello fissato dalla legge ordinaria, il termine per l'esecuzione dei versamenti relativi all'anno d'imposta interessato dalla proroga viene automaticamente differito al sessantesimo giorno successivo decorrente da quello fissato per l'approvazione della tariffe**

Art. 23 - Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 1999.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

